

R.G. 3362/2021



SENTENZA  
N. 5653  
**Anno 2022**  
RUOLO GENERALE  
N. 3362/21  
REPERTORIO  
N. 6669/22  
DEPOSITATA IL  
14.09.22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di MILANO**  
**SEZIONE III CIVILE**

Il Giudice di Pace di Milano, nella persona del dott. Alexia Dulcetta  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3362/21 promossa da:

(C.F. P.IVA ) , con il patrocinio dell' avv. ANDREA  
ZEROLI (C.F. ZRLNDR66T30B00Z) ed elettivamente domiciliato in Milano corso Monforte  
n.13 presso lo studio dello stesso

OPPONENTE

Contro

(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti  
FRABRIZIO (C.F. ) CLAUDIO  
) ed elettivamente domiciliata in Milano  
presso lo studio di quest'ultimo

OPPOSTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note conclusive allegate:

*DA. 16/06/22*

AVV. ANDREA ZEROLI  
Corso Monforte.13 - 20122 Milano  
Tel 02.5515990 ~ 02.76316050  
Telefax 02.45491355  
info@studiozeroli.it

## GIUDICE DI PACE DI MILANO

N.R.G. 3362/2021 - Giudice Dott.ssa Dulcetta

### Foglio di precisazione delle conclusioni

per \_\_\_\_\_, con l'Avv. Andrea Zeroli

- attrice opponente -

nella causa promossa nei confronti del

Signor \_\_\_\_\_, con gli Avv.ti

- convenuto opposto -

\* \* \* \* \*

S.p.A. come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,  
confida nell'accoglimento delle seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, disatteso ogni contrario assunto:

**In via preliminare, in rito** accertato e dichiarato il mancato regolare  
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, dichiarare  
l'improcedibilità della presente controversia e, conseguentemente, revocare il  
decreto ingiuntivo n. 23265/2020 (N.R.G. 24751/2010);

**Conseguentemente** ordinare al \_\_\_\_\_ di restituire a

S.p.A. la somma di € 585,53.- e all'Avv. \_\_\_\_\_ a restituire la somma  
di € 822,35.- pari agli importi corrisposti da \_\_\_\_\_ S.p.A. in seguito  
alla notifica degli atti di precetto;

**Nel non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che  
precedono, in via preliminare, nel merito** accertare e dichiarare che

\_\_\_\_\_ (S.p.A.) ha correttamente quantificato le somme dovute

dal Signor \_\_\_\_\_ in seguito all'anticipata estinzione del contratto numero 534748 e che, conseguentemente, non devono essere rimborsate al Signor \_\_\_\_\_, neppure con il criterio del *pro rata temporis*, somme dovute a titolo di commissioni accessorie, spese fisse e imposta di bollo;

**In via definitiva e nel merito**, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 23265/2020 (N.R.G. 24751/2010) emesso dal Giudice di Pace di Milano, in quanto la relativa pretesa creditoria risulta infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, dando altresì atto che nulla è dovuto da \_\_\_\_\_ S.p.A. e per essa da \_\_\_\_\_ S.p.A. a fronte dell'anticipata estinzione del contratto di cessione del quinto dello stipendio numero 534748;

**Conseguentemente** ordinare al Signor \_\_\_\_\_ di restituire a \_\_\_\_\_ S.p.A. la somma di € 585,53,- e all'Avv. \_\_\_\_\_ a restituire la somma di € 822,35,- pari agli importi corrisposti da \_\_\_\_\_ S.p.A. in seguito alla notifica degli atti di precetto;

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione in opposizione \_\_\_\_\_ spa si opponeva al decreto ingiuntivo n.23265/2020 R.G. 24751/2020 emesso dal Giudice di Pace di Milano con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €572,73 in favore del sig. \_\_\_\_\_ quale restituzione degli interessi e commissioni per l'estinzione anticipata di finanziamento.

Si costituiva il sig. \_\_\_\_\_ che chiedeva il rigetto dell'opposizione per essere infondata, in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Alla prima udienza rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il Giudice concedeva termine per esperire e concludere il procedimento di mediazione e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 22 febbraio 2022 con termine per il deposito di note sino all'11 febbraio 2022.

In via preliminarmente occorre verificare l'eccezione avanzate dall'opponente di improcedibilità della domanda per non avere il sig. \_\_\_\_\_ esperito correttamente il procedimento di mediazione.

Tale eccezione è fondata.

Parte opponente eccepisce che l'opposto ha provveduto ad avviare il procedimento di mediazione ma al primo incontro, fissato dal mediatore per il giorno 26 ottobre 2021, il sig. \_\_\_\_\_ non compariva nè un suo procuratore validamente nominato.

Dall'esame del verbale di mediazione del 26.10.21 si evince che per la parte istante, cioè per il sig. \_\_\_\_\_, compariva l'avv \_\_\_\_\_ il quale partecipava in forza di una procura alle liti rilasciata in data antecedente il deposito del decreto ingiuntivo. Tale procura è un atto differente rispetto alla "procura sostanziale" necessaria al fine di partecipare, in nome e per conto di un soggetto, al procedimento di mediazione. La procura allegata è inidonea allo scopo, difettando anche dei requisiti di forma richiesti per la sua validità.

Si richiama in merito una recente sentenza del Tribunale di Milano n.7980/2021 che ha così statuito: *".....per potere validamente delegare un terzo a partecipare in sua vece alle attività di mediazione, la parte è però tenuta a conferire tale potere "mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.....può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore*



*nel partecipare al procedimento di mediazione in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi assistere dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.*

Infine, si rileva che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione da parte della parte istante, come nel caso di specie, comporta la sanzione della improcedibilità della domanda, diversamente dalla mancata partecipazione della parte invitata che comporta una sanzione meno grave, quale il versamento del contributo unificato o costituisce argomento di prova ex art.116 cpc.

Rilevato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere il procedimento di mediazione incombe alla parte opposta, rilevato che non avendo il sig. \_\_\_\_\_ presenziato personalmente o a mezzo di un rappresentante sostanziale validamente nominato al primo incontro di mediazione del 26.10.21, ritiene questo Giudice di dovere dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata con revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass.Civ. Sezione Unite n.19596/2020).

Accoglie l'eccezione di improcedibilità della domanda, rimanendo assorbite dalla presente statuizione le ulteriori richieste formulate.

A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 55 del 2014, sulla base dello scaglione e dei valori medi e tenuto conto dell'effettiva attività svolta.

#### **P.Q.M.**

**Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunziandosi sulla controversia, ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e refetta, così provvede:**

- Dichiaro la domanda svolta dal sig. \_\_\_\_\_ improcedibile con revoca del decreto ingiuntivo n.23265/2020 R.G. 24751/2020 emesso dal Giudice di Pace di Milano;

- condanna il sig. \_\_\_\_\_, a restituire alla \_\_\_\_\_ spa le somme corrisposte in seguito alla notifica degli atti di precetto;
- condanna il sig. \_\_\_\_\_ a rifondere all'opponente le spese di lite liquidate in € 265,00 per compenso professionale, ed €76,00 per spese oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA.

Milano, 15 giugno 2022.

Il Giudice di Pace di Milano

dott. Alexia Dulcetta

